

**A PROPOSITO DELLE FERIE PER IL PERSONALE SUPPLENTE
 FACCIAMO IL PUNTO SU DI UNA VICENDA INDECENTE**

<p>Decreto Legge 6 luglio 2012 - Art. 5. Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni - Comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale....sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"</p>	<p>Il D.L. 95/2012 più noto come SPENDING REVIEW ha previsto, per tutto il pubblico impiego, il divieto di monetizzare le ferie non godute. Si tratta di una norma assurda che, nel caso dei supplenti temporanei della scuola risulta grottesca e inapplicabile poiché costoro, per ragioni di continuità didattica e di servizio, non possono fruire delle ferie durante la durata del contratto. In pratica: –si persegue nella pratica di riconoscere a pari lavoro diversi diritti; –si colpisce il segmento più penalizzato dal punto di vista normativo e retributivo della categoria</p>
<p>Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 agosto 2012: "Pur dopo la nuova normativa debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché in caso contrario si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".</p>	<p>Il Dipartimento della Funzione Pubblica "scopre" che una legge non può avere valore retroattivo. CHAPEAU! Resta però aperta la questione del trattamento delle colleghe e dei colleghi precari per il futuro.</p>
<p>LA LEGGE DI STABILITÀ LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 228 INTERVIENE</p>	
<p>L'articolo 54 recita: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività lavorative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative....."</p>	<p>In pratica viene abrogato l'art 13 del CCNL che dispone che il personale docente può fruire dei giorni di ferie soltanto nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi dal 1 luglio al 31 agosto.</p>
<p>L'articolo 55 recita "il presente comma non si applica al personale docente e</p>	<p>Insomma interviene sull'articolo della "spending review" che vieta esplicitamente la</p>

amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"	monetizzazione delle ferie per la pubblica amministrazione. Se, da una parte consente di derogare alla norma generale che impedisce categoricamente la monetizzazione dei giorni di ferie non goduti durante il periodo di validità del contratto, dall'altra resta una norma discriminatoria tra personale che svolge lo stesso lavoro.
L' articolo 56 interviene per affermare che tutte le clausole contrattuali in conflitto con gli art. 54 e 55, vengono disapplicate a partire dal 1 settembre 2013.	Per un verso si continua nella pratica di bypassare i contratti collettivi a colpi di leggi, per l'altro si rinvia al 1 settembre 2013 l'applicazione della norma.

IN SINTESI

1. la **SPENDING REVIEW** colpisce un diritto dei lavoratori precari della scuola ed introduce una nuova discriminazione fra colleghi che svolgono lo stesso lavoro
2. di fronte alle proteste della categoria il Dipartimento della Funzione Pubblica riconosce che la norma **non può essere retroattiva**
3. la **LEGGE DI STABILITÀ** riprende e razionalizza quanto previsto dalla spending review nel tentativo di evitare gli inevitabili contenziosi che un'applicazione rigida avrebbe comportato
4. **in ogni caso la stessa LEGGE DI STABILITÀ rimanda la disapplicazione delle clausole contrattuali al 1 settembre 2013 cosa che, a nostro avviso, rende ILLEGITTIMO ogni tentativo di applicare l'art. 54 prima di quella data**

NELL'IMMEDIATO

Ci giunge notizia che alcuni Dirigenti scolastici hanno emanato circolari interne con le quali invitavano i colleghi supplenti a produrre domanda per la fruizione delle ferie già maturate, nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

RICORDIAMO A TUTTI GLI INTERESSATI CHE:

1. il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito e tutelato da norme specifiche del nostro ordinamento e dalla disciplina comunitaria;
2. il diritto alle ferie è soggetto a specifica richiesta del dipendente che può essere rigettata solo motivando il rifiuto;
3. nessun lavoratore può esser obbligato a richiedere le ferie e/o posto in ferie a discrezione del superiore;
4. di conseguenza è da considerarsi illegittima ogni azione con la quale singoli Dirigenti scolastici si rivolgano ai colleghi supplenti con l' intento di spingerli a presentare istanza di fruizione delle ferie in periodi determinati.

ESORTIAMO I COLLEGHI SUPPLENTI

- a) **a non cedere alle pressioni e di non formulare alcuna istanza di fruizione delle ferie nei periodi di chiusura dell'attività didattica,**
- b) **a richiedere piuttosto la fruizione delle ferie maturate nei normali giorni di lezione pretendendo la motivazione scritta dell'eventuale rifiuto,**
- c) **a segnalarci prontamente ogni pressione ricevuta.**